ORIGINALE

COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 58 DEL 02-12-2024

OGGETTO: **GAP - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ARTICOLI 11-TER, 11-QUATER, 11-QUINQUIES DEL D.LGS. N. 118/2011, INDIVIDUAZIONE ENTI/ORGANISMI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di Dicembre, alle ore 13:25, nella sala della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco MARIANNA DELL'APROVITOLA e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.

Componente	Carica	Presente	Assente
DELL'APROVITOLA MARIANNA	SINDACO	X	
SARDO GIUSEPPINA	VICE SINDACO	X	
SGLAVO NICOLA	ASSESSORE		X
ESPOSITO NICOLA	ASSESSORE		X
BARBATO RACHELE	ASSESSORE	X	

Numero totale PRESENTI: 3 – ASSENTI: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del servizio ECONOMICO-FINANZIARIO

PREMESSO CHE:
– con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
– detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
RICHIAMATO l'articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:
Art. 11-bis Bilancio consolidato
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. …omissis ….
TENUTO CONTO che questo Ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2023, secondo modalità e termini disciplinati dalla normativa di riferimento;
RICHIAMATI gli articoli 11-*ter*, 11-*quater*, 11-*quinquies* del d.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti/organismi strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. 118/ 2011:
– al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti devono predisporre due distinti elenchi concernenti:

elenco A)	**elenco B)**
ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA **(GAP)**	ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ, COMPONENTI DEL GAP, COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO (c.d. AREA DI CONSOLIDAMENTO O PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)

– devono essere evidenziati gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
– il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) deve comprendere gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'Amministrazione Pubblica. Tale definizione fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non sia presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;
– ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
CONSIDERATO , altresì:
- che secondo il paragrafo 2 del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2018, come rettificato ed integrato dal D.M. 11/08/2017, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica" :
1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art.

11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè

la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.
Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
CONSIDERATO, inoltre:
- che, ai sensi dell'allegato A/4 del D.Lgs. 118/2011 e delle novità normative sopraggiunte, occorre aggiornare gli elenchi relativi al GAP ed al perimetro di consolidamento;
- che la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al bilancio consolidato;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, ha attivato tutti gli adempimenti necessari per il reperimento delle informazioni utili per avviare il percorso di consolidamento 2022;

RITENUTO necessario procedere all' aggiornamento dei dati degli organismi/enti strumentali/società partecipate detenute attualmente dal Comune di Carinaro, che virtualmente potrebbero rientrare nel GAP e nell'area di consolidamento dell' Ente , riportati nella seguente "tabella di mappatura", con le percentuali di partecipazione alla data del **31/12/2023**:

1	**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA (ASI) - P.IVA: 01088160617**	**7,85%**
2	**ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. A R.L. – P.IVA: 12236141003**	**0,154%**
3	**ENTE IDRICO CAMPANO (E.I.C.) P. IVA: 06765250631**	**0,1220%**
4	**ENTE D'AMBITO GESTIONE RIFIUTI (E.D.A.) - C.F.: 93111100611**	**0,78%**
5	**I.T.L. S.p.A. – Caserta P.IVA: 00100070614 _____**	**2,81%**

ATTESO che:
- Gli organismi/enti/società individuati secondo i riferimenti sopra riportati devono essere ricompresi, secondo il principio contabile applicato, in un primo elenco denominato "Gruppo Amministrazione Pubblica" (di seguito anche GAP), il cui capogruppo è l'ente che predispone l'elenco;
- Rispetto agli organismi ricompresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica", l'ente capogruppo è tenuto a predisporre un secondo elenco, denominato "Perimetro di consolidamento" in cui lo stesso Ente ha facoltà di circoscrivere gli organismi/enti/società già presenti nel GAP.

RILEVATO che le possibili cause di esclusione dall'elenco degli organismi/enti/società da ricomprendere nel perimetro sono:
- Irrilevanza in base alle grandezze contabili;
- Irrilevanza in base alla quota di partecipazione detenuta (solo per le società di capitali) ;
- Impossibilità di reperire le informazioni necessarie per il consolidamento;

RITENUTO opportuno precisare, di seguito, le novità introdotte dal DM 11/08/2017 che si articolano in interventi che precisano in modo più dettagliato le definizioni degli organismi/enti/società da considerare nel GAP e interventi che aggiornano i criteri per l'individuazione degli organismi/enti/ società da ricomprendere nel Perimetro :
Nuove definizioni per GAP
- **Enti privi di personalità giuridica:** al punto 2.1 del principio contabile 4/4 si specifica che rientrano all'interno della categoria degli organismi strumentali, *gli organismi, come definiti dall' art.1, comma 2- lett.b) del D.Lgs. 118/2011, e cioè articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo, che,* sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica; un esempio di tale organismo è rappresentato dall'istituzione comunale ex art. 114 del D. Lgs. 267/2000;
- **Definizione enti strumentali**: il punto 2.2 fornisce una descrizione più puntuale degli enti strumentali, da intendersi come "*soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni*";
- **Influenza dominante in enti strumentali**: il punto 2.2.1.e aggiornato dal Decreto, precisa che " *l'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla*

gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.
I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi."

- **Società di capitali**: il punto 2.3 aggiornato dal decreto specifica che per società da ricomprendere nel GAP (ed eventualmente nel perimetro), si intendono "*le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione* ".

- **Influenza dominante in società di capitali:** il punto 2.3.1.b aggiornato dal Decreto, precisa che, nel caso di società di capitali, "*L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente*
nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato".

- **Estensione definizione società partecipata:** il punto 2.3.2, come aggiornato dal DM 11/08/2017, rettifica la precedente previsione (che richiamava l'esercizio 2018 con riferimento al 2017) e specifica che "*A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata"*.

Nuovi criteri per perimetro

- **Impatto procedure concorsuali e liquidatorie su enti strumentali**: il punto 2.2.1.e precisa l'impatto che hanno le procedure concorsuali e liquidatorie su enti strumentali ricompresi nel GAP per l'eventuale inclusione nel perimetro: "*Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione"*.

- **Impatto procedure concorsuali e liquidatorie su società di capitali**: il punto 2.3 precisa l'impatto che hanno le procedure concorsuali e liquidatorie sulle società di capitali ricomprese nel GAP per l'eventuale inclusione nel perimetro: "*Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;*"

- **Consolidamento gruppi di società:** il punto 2.3 precisa che, nel caso di un gruppo di società tra loro partecipate, rientranti nel GAP, l'oggetto del consolidamento è rappresentato dal loro bilancio consolidato: "*In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo*"

- **Presupposti irrilevanza in caso di Patrimonio netto negativo**: l'aggiornamento del punto 3.1.2)a) per opera del DM 11/08/2017, ha introdotto indicazioni pratiche nel caso di società con patrimonio netto negativo: "*In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento*"

- **Irrilevanza in caso di più organismi singolarmente irrilevanti**: l'aggiornamento del principio contabile applicato (punto 3.1.2)a) ha portato una importante novità in merito all'applicazione della facoltà di esclusione dal perimetro di consolidamento per irrilevanza basata sulle grandezze contabili in presenza di una molteplicità di organismi singolarmente irrilevanti; in questo caso, "*La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.*
Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente

considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento".

- **Organismi interamente pubblici o affidatari diretti sempre rilevanti**: sempre l'aggiornamento del punto 3.1.2).a) ha introdotto una condizione di particolare importanza vista la diffusione della fattispecie regolamentata; a partire dal bilancio consolidato riferito all'esercizio 2017, sono infatti considerati sempre rilevanti "*gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione*";

per tali tipologie di organismi pertanto, non varranno le cause di esclusione per irrilevanza basate sulle grandezze contabili ovvero sulla quota di partecipazione, e dovranno pertanto essere sempre ricompresi nel perimetro di consolidamento; tale interpretazione del nuovo passaggio del principio contabile appare avvalorata anche dalle considerazioni formulate in sede di Commissione Arconet.

CONSIDERATO, pertanto, ricomprendere, in riferimento all'esercizio 2023, nel "Gruppo amministrazione pubblica" del **Comune di CARINARO** gli organismi sotto elencati:

GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica	
Organismi/Enti strumentali/Società partecipate	**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA (ASI) - P.IVA: 01088160617**
	ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. A R.L. – P.IVA: 12236141003
	ENTE IDRICO CAMPANO (E.I.C.) P. IVA: 06765250631
	ENTE D'AMBITO GESTIONE RIFIUTI (E.D.A.) - C.F.: 93111100611
	I.T.L. S.p.A. – Caserta P.IVA: 00100070614

TENUTO CONTO, che gli organismi appartenenti al "GAP" compresi nel predetto elenco A) *possono non* essere inseriti nel secondo elenco (e quindi nel bilancio consolidato) ;

RITENUTO, pertanto, per le precisazioni innanzi riportate, che:

a) Sono da sottoporre, alla verifica delle soglie di irrilevanza i seguenti Organismi/Enti strumentali/ Società partecipate:

– CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA **(A.S.I.);**
– ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. A R.L.
– ENTE IDRICO CAMPANO **(E.I.C.)**
– ENTE AMBITO CASERTA GESTIONE RIFIUTI **(E.D.A.);**
– I.T.L. S.p.A. **-** Caserta;

RIBADITO che, **per l'esercizio 2023,** sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 % rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Comune di Carinaro):

1. totale dell'attivo,
2. patrimonio netto,
3. totale dei ricavi caratteristici;

RIBADITO , ancora, che la valutazione di irrilevanza deve essere condotta anche sull'insieme degli organismi risultati scarsamente significativi, verificando che la sommatoria dei parametri complessivamente irrilevanti non presenti una incidenza pari o superiore al 10 % dei valori dell'ente capogruppo; in tal caso occorrerà individuare e ricomprendere nel perimetro di consolidamento organismi singolarmente irrilevanti fino a ricondurre la sommatoria dei parametri sotto la soglia del 10 % ;

ESAMINATE le soglie di rilevanza dei singoli bilanci come da prospetto denominato "Allegato A", dal quale si evince che tutte le partecipate del Comune di Carinaro presentano, per ciascuno dei parametri previsti dalla norma, una incidenza superiore al 3 % rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo (Comune di Carinaro);

DATO ATTO, altresì, che non risulta necessario procedere alla verifica di irrilevanza aggregata in quanto gli organismi/enti strumentali/società del GAP , oggetto di esamina delle soglie di rilevanza, sono già rientranti nel perimetro di consolidamento;

RITENUTO, quindi, di poter approvare i due distinti elenchi richiesti dall'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/ 2011, sulla base delle attente valutazioni effettuate ed indicate nei precedenti paragrafi, ossia:

elenco A) – Gruppo di Amministrazione Pubblica Comune di Carinaro
ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA **(GAP)** - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA **(A.S.I.);** - ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. A R.L. - ENTE IDRICO CAMPANO **(E.I.C.)** - ENTE AMBITO CASERTA GESTIONE RIFIUTI **(E.D.A.);** - I.T.L. S.p.A. **-** Caserta;

elenco B) – Gruppo di Amministrazione Pubblica Comune di Carinaro – oggetto di consolidamento 2023
ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE SONO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO **(GAP)** - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA **(A.S.I.);** - ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. A R.L. - ENTE IDRICO CAMPANO **(E.I.C.)** - ENTE AMBITO CASERTA GESTIONE RIFIUTI **(E.D.A.);** - I.T.L. S.p.A. - Caserta;

RAVVISATO che:
– entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine dell'esercizio in corso per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione; l'area di consolidamento potrà infatti essere ampliata a seguito dell'inclusione di altri enti partecipati dal Comune;
– la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al bilancio consolidato;
– i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento;
TENUTO CONTO che per la presente proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
RITENUTO opportuno proporre di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, in considerazione della sua urgenza e ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Per quanto innanzi, propone all'organo esecutivo di deliberare

A) L'APPROVAZIONE dei seguenti due elenchi che vengono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali sotto le lettere A) e B), **aggiornati al 31.12.2023**:

elenco A) – Gruppo di Amministrazione Pubblica Comune di Carinaro
ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA **(GAP)** - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA **(A.S.I.);** - ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. A R.L. - ENTE IDRICO CAMPANO **(E.I.C.)** - ENTE AMBITO CASERTA GESTIONE RIFIUTI **(E.D.A.);** - I.T.L. S.p.A. - Caserta;

B)

elenco B) – Gruppo di Amministrazione Pubblica Comune di Carinaro – oggetto di consolidamento 2023
ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ CHE SONO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO **(GAP)** - CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA **(A.S.I.);** - ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. A R.L. - ENTE IDRICO CAMPANO **(E.I.C.)** - ENTE AMBITO CASERTA GESTIONE RIFIUTI **(E.D.A.);** - I.T.L. S.p.A. - Caserta;

DI PRECISARE che:
1) entrambi gli elenchi che qui si approvano saranno oggetto di aggiornamento alla fine dell'esercizio in corso, per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
2) la versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella Nota Integrativa al bilancio consolidato;
3) i due elenchi dovranno essere trasmessi a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamen
DI INDIVIDUARE, altresì nel :
Responsabile dell'area tecnica pro-termpore, ad esercitare nei confronti degli Organismi/enti strumentali/società partecipate dall' Ente i compiti di indirizzo, ove preventivamente individuati con atti formali dell' Amministrazione, di vigilanza e controllo:
a) CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA (ASI) - P.IVA - 01088160617;
b) ASMEL CONSORTILE SOC.CONS. A R.L - P.IVA - 12236141003;
c) ENTE IDRICO CAMPANO (E.I.C.) – P.IVA: 06765250631
d) ENTE D'AMBITO CASERTA GESTIONE RIFIUTI (E.D.A) -C.F: 93111100611;
e) I.T.L. S.p.A. – Caserta già Consorzio Idrico Terra di Lavoro– P.IVA: 00100070614

Responsabile dell'area economico-finanziaria, quale preposto alla Comunicazione dei dati per il Portale Tesoro – Modulo Partecipate, che, in quanto tale, provvederà all'aggiornamento della Banca dati di cui al predetto Portale ai sensi dell' art. 17, commi 3 e 4, D.L. 90/2014, a seguito di apposita trasmissione dei dati degli organismi/enti strumentali/società partecipate.

D) **l'immediata eseguibilità** del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.

Il Responsabile del servizio economico-finanziario
dott. Salvatore Fattore

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa all'argomento indicato in oggetto e ritenuto di dover procedere alla approvazione della stessa;

ACQUISITI **i** prescritti pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti resi nei modi e termini di legge, favorevoli: all'unanimità

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Responsabile dell'Area, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00, con separata votazione, espressa per alzata di mano, dello stesso esito della precedente.

Deliberazione n. 58 del 02-12-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARIANNA DELL'APROVITOLA

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente http:// www.comune.carinaro.ce.it conforme all'originale in data 00-00-0000 e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

****

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

[ ]Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di Giunta Comunale

RAGIONERIA
Proposta n° 59/2024

OGGETTO: GAP - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ARTICOLI 11-TER, 11-QUATER, 11-QUINQUIES DEL D.LGS. N. 118/2011, INDIVIDUAZIONE ENTI/ORGANISMI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

[X]	[]
Favorevole	Contrario

, lì 30-11-2024

Il Responsabile del Servizio

FATTORE SALVATORE

Proposta di Giunta Comunale

RAGIONERIA
Proposta n° 59/2024

OGGETTO: GAP - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ARTICOLI 11-TER, 11-QUATER, 11-QUINQUIES DEL D.LGS. N. 118/2011, INDIVIDUAZIONE ENTI/ORGANISMI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

[X]	[]	[]
Favorevole	Contrario	Non Necessario

, lì 30-11-2024

Il Responsabile

SALVATORE FATTORE

COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE N. DEL 02-12-2024

OGGETTO: GAP - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ARTICOLI 11-TER, 11-QUATER, 11-QUINQUIES DEL D.LGS. N. 118/2011, INDIVIDUAZIONE ENTI/ORGANISMI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione LUIGI BARBATO certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 03-12-2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi sino al 18-12-2024,

Addì, 03-12-2024

Il Responsabile della pubblicazione
LUIGI BARBATO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.